



COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni. Art. 24 Decr.Leg.vo 175/16.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUASCO FILIPPO RINALDO - Sindaco	Sì
2. AICARDI CLAUDIO - Consigliere	Sì
3. LANTERI ROBERTO - Consigliere	Sì
4. LONGORDO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. DI CLEMENTE LUGI - Consigliere	No
6. AMEGLIO GIULIANO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. MAGENTA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. ONEGLIO UBALDO - Consigliere	Sì
9. SPINELLI GIANNA ANGELA - Consigliere	No
10. GARIBALDI GIANLUCA - Consigliere	No
11. SPINELLI MAURO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott Avegno Angelo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUASCO FILIPPO RINALDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale

Il Sindaco Presidente da' atto che è entrato in aula il consigliere Spinelli Gianna.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal Diga, 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, nr. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità Istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c.2 del T.U.S.P:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c 2, T.U.SP.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cipressa dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTA

la relazione tecnica presentata dal segretario comunale e dal responsabile dei servizi finanziari in data 19 settembre 2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che questo Ente partecipa alla sola società':

Rivieracqua Sepa

La società' è a partecipazione interamente pubblica. Il capitale sociale è di Euro 187.419,00 il numero di azioni è di 124.946 e questo Ente detiene una partecipazione di n.1160 azioni per un importo di capitale sociale di Euro 1.740,00. (0,93% capitale sociale).

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione in Rivieracqua Sepa per le motivazioni indicate nella allegata relazione, in quanto la società' è stata individuata dalla Provincia di Imperia quale gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod, civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Udito

l'intervento del Sindaco, che manifesta tuttavia grossi dubbi e perplessità sulla gestione del servizio idrico integrato da parte del gestore unico;

A seguito

discussione in merito, dalla quale emergono alcune preoccupazioni in ordine alla gestione da parte di Rivieracqua Sepa, sia in merito alla fatturazione agli utenti, sia in ordine ai costi gestionali sia in ordine alla presenza sul territorio;

VISTO

il parere del revisore del conto trasmesso con nota in data 22/9/17 a prot. 4198;

VISTO

il parere del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi della regolarità contabile della proposta;

VISTO

il parere espresso dal responsabile dei servizi tecnici in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che viene confermato il mantenimento della partecipazione in Rivieracqua Scpa per le motivazioni indicate nella allegata relazione;
3. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
6. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
7. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente: .00244820080

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

VIA MATTEOTTI 41 - 18017 CIPRESSA

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.419,00
2014	1.198,00
2013	1.529,00
2012	5.134,00
2011	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	364.683,00
Compensi amministratori	36.627,00
Compensi componenti organo di controllo	10.176,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	5.680.853,00
2014	537.724,00
2013	79.797,00
FATTURATO MEDIO	2.099.458,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

COMUNE DI CIPRESSA
PROVINCIA DI IMPERIA

Relazione per revisione straordinaria partecipate.

L'art.24 del decr. leg.vo 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art.20 del richiamato decreto. L'operazione di natura straordinaria costituisce la base della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: l'istituto della revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo già adottato, in esecuzione dell'art.1 comma 612 della legge 190/14.

La Corte dei Conti Sezione Autonomie ha dettato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni con la deliberazione n.19/SEZAUT/2017.

Il termine finale per la prima revisione è stato stabilito nella data del 30 settembre 2017.

Questo Ente detiene una sola partecipazione. Detta partecipazione riguarda Rivieracqua Scpa.

Rivieracqua è stata costituita in data 8/11/12 a seguito della scelta della forma di gestione in "house providing" del servizio idrico integrato (SII) operata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale AATO Imperiese. Successivamente l'AATO con deliberazione n.29 del 13/11/12 ha affidato alla società Rivieracqua il servizio idrico integrato per la durata di anni trenta.

La società è a partecipazione interamente pubblica. Il capitale sociale è di Euro 187.419,00 il numero di azioni è di 124.946 e questo Ente detiene una partecipazione di n.1160 azioni per un importo di capitale sociale di Euro 1.740,00. (0,93% capitale sociale).

Il servizio idrico integrato del Comune di Cipressa è stato trasferito a Rivieracqua Scpa con deliberazioni consiliari n.34 del 30/10/12 e n.45 del 27/12/12 e con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.42 del 26/11/15. L'affidamento del servizio è stato affidato con atto a rep. 943 del 1/12/15.

Con la revisione straordinaria si propone il mantenimento della quota societaria, trattandosi di un servizio, che non può essere gestito direttamente da questo Ente, ma che deve essere svolto da un gestore unico per la Provincia di Imperia, individuato dall'AAATO Imperiese nella società Rivieracqua Scpa.

19 settembre 2017

Il Responsabile dei servizi finanziari
(Rag. Nativio Antonella)



Il Segretario Comunale
(Dr. Aveglio Angelo)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente del Consiglio
F.to : GUASCO FILIPPO RINALDO

Il Segretario Comunale
F.to : dott Avegno Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 663 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 663 3-10-2017 al 18/10/2017 Prot. n° 663 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cipressa , li 03-10-2017

Il Responsabile della Pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Riva Ligure , li 3/10/17



Il Segretario Comunale
dott Avegno Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott Avegno Angelo